

## CONVENZIONE

### TRA

**Federazione Italiana Danza Sportiva** di seguito per brevità denominata "FIDS", domiciliata presso lo Stadio Olimpico - Curva Sud - 00135 Roma CF 96321650580 - PI 05761701001 in persona del dr. Michele Barbone che interviene in qualità di Presidente ai sensi dello Statuto della FIDS;

### E

**Istituto per il Credito Sportivo**, di seguito per brevità denominato "ICS", iscritto nell'albo delle banche autorizzate da Bankitalia ex art.13 del Decreto Legislativo 01/09/1993 n.385, nonché iscritto alla C.C.I.A.A. di Roma al n.540312/1996, Capitale € 835.528.692,00 al 31/12/2011, codice fiscale n.00644160582, con sede in Roma Via G. Vico n.5, rappresentato dal Commissario Straordinario dr. Paolo D'Alessio autorizzato con delibera del ~~4. novembre 2016~~ **4. novembre 2016**;

### PREMESSO CHE

1. L'ICS, istituito con legge 24 dicembre 1957, 1295, ha natura di ente pubblico economico e persegue la finalità di pubblico interesse di erogare, a favore di soggetti pubblici e privati, finanziamenti a medio e lungo termine, volti all'acquisto di attrezzature, alla costruzione, ristrutturazione, ampliamento, messa a norma, efficientamento energetico e miglioramento di impianti sportivi ivi compresa l'acquisizione delle aree e degli immobili relativi a dette attività o ad esse complementari;
2. secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 2, lett. b dello Statuto gestisce i fondi speciali statali tra cui il Fondo di garanzia *ex lege* n. 289/02 per l'impiantistica sportiva (di seguito anche "Fondo di garanzia") finalizzato al rilascio di garanzie sui mutui contratti da società e associazioni sportive conformemente a quanto stabilito dall'art. 9 dello Statuto;
3. La FIDS ha lo scopo di promuovere, regolamentare, organizzare e sviluppare in Italia, in ogni fascia d'età e di popolazione, la danza sportiva in tutte le sue forme in armonia e con gli indirizzi del CONI e del CIO;
4. La FIDS, tra l'altro, può concludere contratti finanziari per il raggiungimento dei suoi scopi e può incentivare, ovvero assumere in via diretta, la costruzione e la gestione di impianti sportivi idonei alla pratica della danza sportiva;
5. La FIDS nell'ambito dei propri compiti di promozione dell'attività di danza sportiva e degli interessi generali e collettivi, nel rispetto dei suoi fini istituzionali, ritiene di favorire l'individuazione dei canali di finanziamento in grado di assicurare ai propri affiliati le migliori condizioni per il soddisfacimento delle loro esigenze economiche e finanziarie connesse alle attività sportive esercitate.

Le parti condividono la necessità di sviluppare ogni sinergia per favorire, anche attraverso il reperimento delle risorse necessarie, interventi su impianti sportivi, in particolare per la manutenzione straordinaria di tali impianti necessari alla pratica della danza sportiva, o l'acquisto

delle attrezzature necessarie alla propria disciplina, al fine di sviluppare la maggiore diffusione e qualità della stessa sul territorio nazionale.

Le parti concordano infine sul fatto che gli investimenti infrastrutturali e ad essi connessi nel settore della danza sportiva possano giovare di un'apposita convenzione intesa ad agevolare le richieste provenienti da soggetti affiliati alla FIDS.

Tutto ciò premesso e considerato si addiuvano tra la FIDS e l'ICS alla stipula della presente convenzione regolata dai patti e dalle condizioni che seguono:

#### **Art.1**

L'ICS, nel limite della somma complessiva di € 10.000.000,00 (diecimilioni/00) si impegna a concedere a favore della FIDS e dei propri affiliati, appositamente indicati dalla stessa, mutui interventi di impiantistica sportiva finalizzati allo sviluppo della danza sportiva in base a progetti approvati ai sensi di legge.

Tali mutui saranno finalizzati ad interventi concernenti in particolare la manutenzione straordinaria, ma anche la costruzione, l'ampliamento, il miglioramento, la ristrutturazione, il completamento, l'efficientamento energetico, l'attrezzatura e la messa a norma di impianti per la pratica della danza sportiva e/o strumentali a tale attività sportiva ivi compresa l'acquisizione delle relative aree e all'acquisto di immobili da destinare alla danza sportiva.

La FIDS potrà rilasciare una propria fidejussione, pari al massimo al 40% dell'importo del mutuo, a garanzia dei predetti mutui di importo minimo di € 10.000,00 (diecimila/00) e massimo di € 50.000,00 (cinquantamila/00) e durata massima di 7 (sette) anni, concessi ai propri affiliati.

L'intervento dell'ICS avrà validità di anni 3 (tre) dalla stipula della presente convenzione.

Qualora prima di tale scadenza, la somma stabilita per la concessione dei mutui fosse interamente utilizzata, l'ICS, valutate a suo insindacabile giudizio le condizioni del mercato finanziario cui sono inscindibilmente connesse le proprie operazioni creditizie, esaminerà la possibilità di integrare il predetto importo.

#### **Art.2**

I mutui saranno concessi per l'importo riconosciuto congruo a giudizio insindacabile dell'ICS il quale terrà presente, nei casi previsti, il parere tecnico espresso sul progetto dal CONI. Gli interventi dell'Istituto riguardano anche le opere accessorie agli impianti purché complementari agli stessi, con le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

#### **Art.3**

I mutui saranno accordati al tasso di interesse che verrà determinato definitivamente dall'ICS in sede di stipulazione dei singoli contratti di mutuo, sulla base del Piano dei tassi vigente al momento per la tipologia dei soggetti mutuatari che si allega al presente atto e ne fa parte integrante; altresì l'ICS si impegna ad inviarne copia ogni qual volta lo stesso subirà delle modifiche.

#### **Art.4**

L'Istituto concederà ai soggetti previsti all'art.1 della presente convenzione, nei limiti delle disponibilità del Fondo Speciale per la concessione dei contributi negli interessi di cui allo Statuto dell'Istituto, secondo le modalità stabilite dal regolamento di utilizzo del Fondo, un contributo in conto interessi, il cui importo sarà detratto dalla rata annuale di ammortamento dei mutui, ai sensi dell'art.5, 2° comma della Legge 24/12/1957 n.1295 e successive modifiche ed integrazioni.

Il Piano dei tassi e dei contributi attualmente in vigore si allega al presente atto e ne fa parte integrante; altresì l'Istituto si impegna ad inviarne copia ogni qual volta lo stesso subirà delle modifiche.

#### **Art. 5**

Le parti si impegnano a promuovere, presso i soggetti affiliati e presso i soggetti che ad essa dovessero far ricorso per informazioni relative agli investimenti in impiantistica sportiva ed attrezzature per la danza sportiva, le opportunità di finanziamenti agevolati di cui alla presente convenzione.

Le parti pubblicheranno il presente accordo sui propri siti web attraverso un apposito banner nella home page ed una conseguente pagina web in cui si illustrino le principali caratteristiche dei mutui agevolati dell'Istituto e le relative modalità di accesso ed i contenuti della convenzione.

Le parti valuteranno inoltre la possibilità di sviluppare congiuntamente, anche mediante il ricorso a sponsorizzazioni, iniziative di divulgazione dei contenuti dell'accordo o progetti finalizzati allo sviluppo della danza sportiva.

#### **Art.6**

L'erogazione dei contributi negli interessi, di cui al precedente art.4, potrà essere sospesa e la concessione potrà, altresì, essere revocata, nei casi più gravi anche con effetto retroattivo, nei confronti di quei mutuatari che non si trovassero, a seguito di successivi controlli, nelle condizioni previste dal contratto di concessione del finanziamento.

La sospensione o la revoca del contributo verrà adottata con apposita delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto.

#### **Art.7**

Per quel che concerne le procedure necessarie per la concessione dei mutui, il perfezionamento delle garanzie che li assistono, nonché le erogazioni degli stessi o quant'altro occorrente al perfezionamento delle operazioni, saranno applicate le normative, anche regolamentari ed amministrative, vigenti presso l'ICS.

Sarà inoltre valutata, eventualmente ad integrazione della fidejussione rilasciata dalla FIDS, anche la garanzia costituita dal Fondo di garanzia per gli impianti sportivi di cui all'art. 90, commi 12 e 13, della L. 289/2002 e s.m.i..

#### **Art.8**

La presente convenzione potrà essere riveduta a seguito di eventuali modifiche dello Statuto dell'ICS, degli artt.2, ultimo comma e 5 della legge n.1295/57 istitutiva dell'ICS e successive modifiche ed integrazioni.

Letto, approvato e sottoscritto  
Roma li 14 febbraio 2017

FEDERAZIONE ITALIANA DANZA SPORTIVA

Il Presidente

Dr. Michele Balbone

ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO

Il Commissario Straordinario

Dr. Paolo D'Alessio

Paolo D'Alessio

CONVENZIONE  
tra ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO e FIDS

## Piano dei Tassi e contributi

### Tassi di interesse

#### Società e associazioni sportive

| Durata          | FISSO                                 | Spread (*) |
|-----------------|---------------------------------------|------------|
| Tutte le durate | IRS di durata pari a quella del mutuo |            |
|                 | Variabile                             |            |
| Tutte le durate | Euribor a 6 mesi 365                  |            |

(\*) Il tasso viene determinato con riferimento all'IRS/Euribor sopra indicato aumentato di una maggiorazione ("spread"), massima del 4,45 p.%, che sarà determinata in sede di esame del rischio dell'operazione di mutuo e comunque il tasso complessivo non potrà essere superiore al tasso di usura pro tempore vigente, diminuito dello 0,50 p.%

#### Mutui per manutenzione e attrezzature fino a € 50.000,00

| Durata        | Fisso                                     | Spread (*) |
|---------------|---|------------|
| fino a 7 anni | IRS di durata pari al mutuo               | 4,00%      |
|               | Variabile                                 | Spread (*) |
| fino a 7 anni | Euribor di periodicità pari alla rata 365 | 4,00%      |

(\*) il tasso complessivo non potrà essere superiore al tasso di usura pro tempore vigente, diminuito dello 0,50 p.%

### CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI SUI MUTUI PER INTERVENTI DI IMPIANTISTICA SPORTIVA CONVENZIONATA

|  |   |
|--|---|
| Mutui a società ed associazioni sportive | 1,00% per mutui fino a 20 anni. Il contributo negli interessi sarà quantificato in misura pari alla quota interessi di un mutuo di eguale importo e durata di quello mutuato ad un tasso dell'1,00% |
|--|---|

sp